

# **CITTA' DI AIROLA**

**Benevento**



**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**REGOLAMENTO**  
***RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE***  
***DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE***  
**(art.113, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016)**

**APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 22.12.2017**

## Articolo 1 – Principi generali

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di **servizi, forniture, lavori e opere**, nonché i **concorsi pubblici di progettazione**;

l'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), come modificato e sostituito dall'art. 76 del Decreto Legislativo del 19/04/2017, n. 56, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", disponendo quanto segue:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le **funzioni tecniche** svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. **L'ottanta per cento** delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione

dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. **Il restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 **ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata** è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

## **Articolo 2 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri per il riparto delle risorse del fondo per le **funzioni tecniche** svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2006, n. 50 e s.m.i. di seguito denominato **Codice degli Appalti**.

## **Articolo 3 – Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
  - attività di programmazione della spesa per investimenti;
  - attività per la verifica preventiva dei progetti;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
  - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
  - attività di responsabile unico del procedimento;
  - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - attività di collaudatore statico.
  - Attività di predisposizione e di controllo della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.
3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo di importo inferiori a € 20.000. Sono altresì esclusi dagli incentivi gli affidamenti dei lavori in amministrazione diretta.

#### **Articolo 4 – Soggetti Beneficiari**

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
  - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
  - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
  - c) nel responsabile unico del procedimento;
  - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).
  - e) nel responsabile e nei collaboratori tecnici o amministrativi incaricati dell'attività di della centrale unica di committenza.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con **qualifica dirigenziale**. Qualora un ruolo qualsiasi, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia.

3 Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante **l'orario ordinario di ufficio**. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell'incentivo disposto dalla norma in questione.

#### **Articolo 5 – Costituzione e Finanziamento del Fondo per Funzioni Tecniche**

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da un somma pari al **2% (due)** dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, servizio e fornitura comprensivo degli oneri di sicurezza, anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata;

- 2 Ai sensi del comma 3, dell'art. 113 del Codice degli Appalti, **l'80% (ottanta)** delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti incaricati delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento. *Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione comunale.*
- 3 Ai sensi del comma 4, dell'art. 113 del Codice degli Appalti, **il restante 20% (venti)** delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di **beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa.**
- 4 Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi;
- 5 Le disponibilità delle somme relative al **2%** sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell'opera).
- 6 La somma di cui al comma 1 è a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi, mediante la sua previsione all'interno del Quadro Economico del progetto esecutivo (cantierabile) o di un Capitolato D'Appalto.
- 7 Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k) del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 22/01/2004; esso è determinante ai fini dei limiti di spesa del Fondo per il trattamento accessorio del personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 8 Per i lavori, servizi e forniture, finanziati con risorse derivanti da finanziamenti Europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al fondo Funzioni Tecniche è pari al **100%**.

#### **Articolo 6 – Ripartizione del Fondo di incentivazione**

La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta:

- per i Responsabili delle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, con determinazione del **Segretario Generale/Dirigente/Superiore gerarchico competente;**
- per i collaboratori tecnici o amministrativi, con determinazione del **Responsabile del Servizio;**

secondo le percentuali di seguito riportate nelle tabelle 1 e 2:

Tabella 1

<b>Incentivi per lavori ed opere</b>			
<b>Fasi del Procedimento</b>	<b>Quota</b>	<b>Attività Specifica</b>	<b>%</b>
<b>Programmazione degli interventi</b> (art. 21 del Codice degli	<b>10</b>	predisposizione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	<b>5</b>

Appalti		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	<b>5</b>
<b>Verifica preventiva dei progetti</b> (art. 26 del Codice degli Appalti)	<b>10</b>	Attività di verifica progetti	<b>5</b>
		Validazione del Progetto	<b>5</b>
<b>Fase di Affidamento</b>	<b>30</b>	Predisposizione e controllo atti di gara Centrale Unica di Committenza o uffici interni alla S.A. preposti per espletamento gare	<b>5</b>
			<b>25</b>
<b>Fase della esecuzione</b>	<b>5</b>	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	<b>3</b>
		Direzione dei lavori e c.r.e.	<b>1</b>
		Collaudo Statico e/o collaudo Amministrativo	<b>1</b>
<b>Rup e Collaboratori</b>	<b>45</b>	attività elencate dall'art.31 del Codice degli Appalti o da altre disposizione di legge	<b>45</b>
<b>TOTALI</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

**Tabella 2**

<b>Incentivi per Servizi e Forniture</b>			
<b>Fasi del Procedimento</b>	<b>Quota</b>	<b>Attività Specifica</b>	<b>%</b>
<b>Programmazione degli interventi</b> (art. 21 del Codice degli Appalti)	<b>5</b>	Analisi dei fabbisogni con relativi atti propedeutici alla pianificazione	<b>3</b>
		Redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	<b>2</b>
<b>Fase di affidamento</b>	<b>30</b>	Predisposizione e controllo atti di gara Centrale Unica di Committenza o uffici interni alla S.A. preposti per espletamento gare	<b>5</b>
			<b>25</b>
<b>Fase della esecuzione</b>	<b>15</b>	Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	<b>10</b>
		Direzione Esecuzione del Contratto (DEC) e Verifica Conformità	<b>5</b>
<b>Rup e Collaboratori</b>	<b>50</b>	attività elencate dall'art.31 del Codice degli Appalti o da altre disposizione di legge	<b>50</b>
<b>TOTALI</b>	<b>100</b>		<b>100</b>

2. Salvo diversa disposizione precisata nella determina di incarico, per la sole prestazioni di: **direttore dei lavori e direttore esecuzione del contratto** la ripartizione tra tecnici incaricati e collaboratori delle somme determinate ai sensi della **Tabella 1 e 2**, per le varie prestazioni effettuate, resta stabilita come di seguito:

a	tecnici incaricati	70%
b	Collaboratori/preposti	30%

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alle singole attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono invece coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano materialmente allo svolgimento delle predette attività;
4. La ripartizione delle somme tra i Responsabili incaricati delle attività elencate all'articolo 2, del presente Regolamento ed i loro collaboratori, determinate ai sensi delle **Tabella 1 e 2**, resta fissata come di seguito :

a	<b>Responsabile delle attività specifica</b> (colonna 3 delle tabelle)	50%
b	<b>Collaboratori tecnici e/o amministrativi</b>	50%

5. Qualora il Comune di Airola richieda l'elaborazione di *varianti in corso d'opera*, ammissibili come per legge, sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 106, comma 8 del Decreto legislativo n. 50/2016, l'incentivo aggiuntivo sarà calcolato in misura ad una nuova progettazione.
6. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività specifica.

### **Articolo 7 – Liquidazione dei compensi**

**La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro, Servizio, Fornitura, avverrà alle seguenti scadenze:**

- Per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- Per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizio o di fornitura);
- per il ruolo di Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori: il 50% della quota con l'avvio della gara d'appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo (se trattasi di lavoro) o di verifica di conformità (se trattasi di servizio o forniture).
- Motivatamente il dirigente e/o il Responsabile del Servizio potrà derogare in casi particolari i termini del presente articolo.

### **Articolo 8 – Incentivi per attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza.**

- 1 Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante (C.U.C.) nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle

attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma non superiore al 25% dell'incentivo stabilito all'articolo 5 del presente Regolamento;

2. La liquidazione dell'incentivo al Responsabile della Gestione della Centrale Unica di Committenza e suoi collaboratori avverrà dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria.

### **Articolo 9 – Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento, per i provvedimenti e loro fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile solo nei seguenti casi:
  - Risoluzione del rapporto di lavoro;
  - Trasferimento presso altre Amministrazioni;
  - Revoca dell'incarico;
2. Il Responsabile del Procedimento sostituito ha diritto alla corresponsione della quota parte dell'incentivo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile dell'Attività della Programmazione, e cioè dal Responsabile del Servizio a cui afferisce l'appalto. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei gruppi di lavoro.
3. Intervenuta la sostituzione del Responsabile del Procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il gruppo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

### **Articolo 10 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia.

### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è stato preventivamente sottoposto al vagli della CCDI anno 2017 ricevendo unanime parere favorevole.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e si applica alle attività a decorrere dal 20/04/2016, data in vigore del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50; .

Per tutte le attività compiute fino al 19/04/2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina previgente.

Il presente Regolamento è immediatamente sostitutivo delle precedenti disposizioni regolamentari a decorre dalla data della sua entrata in vigore.

Il Regolamento è pubblicato sito del Comune di Airola all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

\*\*\*\*\*



REGOLAMENTO *RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE  
DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE*  
(art. 113, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016)

Indice

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 5 – COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 6 – RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 8 – INCENTIVI PER LE ATTIVITA' SVOLTE DALLA C.U.C.

ART.9- SOSTITUZIONE DEL RUP

ART.10- RINVIO

ART.11 -ENTRATA IN VIGORE